



COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

C.F. 81001510692 P.I. = 0028 126 0695 e-Mail: comunedipizzoferrato@virgilio.it PEC: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it
Piazza San rocco, 1 66040 Pizzoferrato (Ch) - Tel. 0872/946114 - fax 0872/946819

Prot. n. 4677 del 18.12.2020

Trasmessa per Pec:

Spett.le Ditta

Lettera di invito/Disciplinare di gara

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di " Movimento franoso in località Casale Luigiotti".

Codice CUP: F66B20001030002 - Codice CIG: 8556253B55

Ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, la presente procedura è svolta in via telematica.

La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui alla presente lettera d'invito sulla base delle condizioni di seguito specificate:

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 - Piano degli Investimenti II Annualità 2020 è stato finanziato l'intervento di "**Movimento franoso in località Casale Luigiotti**" per un importo complessivo di €. 1.000.000,00;
- con Decreto del Commissario Delegato n.1 del 20/04/2020 il Comune di Pizzoferrato è stato nominato come Soggetto Attuatore del Piano degli Investimenti II Annualità 2020 per i lavori in oggetto;
- in data 08.05.2020 è stata sottoscritta la convenzione tra questo Ente ed il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario Delegato OCDPC 441/2017 relativamente al Piano degli Investimenti sopracitati;
- all'art. 2 della suddetta convenzione è stabilito che il Soggetto Attuatore può avvalersi delle deroghe individuate nell'art. 4 della OCDPC 558/2018, sulla base di apposita motivazione in ordine a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità puntualmente documentate;
- il presente finanziamento risulta essere necessario al fine della riduzione del rischio derivante dal fenomeno franoso e del grave dissesto idrogeologico in atto ed al ripristino di tutto l'abitato in Casale Luigiotti alle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 24.10.2020 è stato stabilito la somma urgenza per i lavori in argomento ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 49 del 11.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Nicola Masciarelli di Chieti, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 679.576,05 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 6.683,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 313.740,63 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con verbale del 11.12.2020 è stato verificato e validato il progetto esecutivo;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 50 in data 11.12.2020 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 e che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice ed ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del Codice anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Per quanto sopra è indetta una gara finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto mediante **procedura** negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020.

1. Stazione Appaltante:

Denominazione: Comune di Pizzoferrato

Indirizzo: Piazza San Rocco, 1 – 66040 PIZZOFERRATO (CH)

Tel.: 0872/946114

Fax.: 0872/946819

Sito internet: www.pizzoferrato.gov.it

Indirizzo E-Mail: comunedipizzofer_anag@virgilio.it

Indirizzo P.E.C.: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it

2. Amministrazione aggiudicatrice:

Denominazione: Comune di Pizzoferrato

Indirizzo: Piazza San Rocco, 1 – 66040 PIZZOFERRATO (CH)

Tel.: 0872/946114

Fax.: 0872/946819

Sito internet: www.pizzoferrato.gov.it

Indirizzo E-Mail: comunedipizzofer_anag@virgilio.it

Indirizzo P.E.C.: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it

3. Procedura di gara:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020.

4. Luogo di esecuzione, Descrizione, Natura e Importo complessivo dei lavori, Oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:

4.1 Luogo di esecuzione dei lavori:

Località Casale Luigiotti.

4.2 Descrizione dei lavori:

L'intervento è finalizzato all'esecuzione dei lavori di riduzione del rischio derivante dal fenomeno franoso e del grave dissesto idrogeologico in atto ed al ripristino di tutto l'abitato in Casale Luigiotti alle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità come meglio descritti negli elaborati progettuali.

4.3 Natura dei lavori:

Lavori di messa in sicurezza e adeguamento normativo.

4.4 Importo complessivo dei lavori:

Euro 686.259,37

di cui:

- a) **importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso** Euro **679.576,05**
b) **oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):** Euro **6.683,32**

4.5 Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Come specificato nel successivo art. 23, ai sensi del comma 5 dell'art. 63 sempre del D.Lgs 50/2016, i lavori complementari ammissibili sono nel limite di ulteriori del 50% dei lavori a base d'asta. Di conseguenza con una previsione del valore globale dell'appalto di € 1.029.389,05 è necessaria la seguente qualificazione per la Classifica III come segue:

Lavorazione	Categoria art. 61 D.P.R. n. 207/2010	Classifica art. 61 D.P.R. n. 207/2010	Qualifica obbligatoria (SI/NO)	Importo (Euro)	Per. (%)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile (%)
Opere strutture Speciali	OS21	III	SI	686.259,37	100,00	Prevalente	40

L'eventuale ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo a base di gara.

La percentuale di incidenza della manodopera del progetto è pari a 23,841%.

4.6 Modalità di determinazione del corrispettivo:

Corrispettivo "a misura" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 43, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, ripartito nel modo seguente:

- Euro **686.259,37** per lavori a misura

5. Termine di esecuzione:

Il termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto è di complessivi **210** (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

6. Documentazione:

Al presente bando di gara fanno parte tutti i documenti del Progetto Esecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati grafici e documentali, in particolare: Relazione tecnica generale illustrativa dell'opera, Rilievo fotografico, Fascicolo dei calcoli strutturali con valutazione della sicurezza, Relazione geotecnica e sulle fondazioni e verifiche di stabilità, Relazione sui materiali, Stato di fatto e di progetto – Planimetria generale, sezioni e particolari esecutivi Piano di manutenzione, Relazione geologica, Corografia, Carte dei vincoli e Catastale, Elenco Prezzi, Elenco Prezzi della sicurezza, Analisi Prezzi non Regionali, Computo metrico estimativo, Computo metrico della sicurezza, Stima incidenza della manodopera, Quadro economico, Cronoprogramma dei lavori, Piano di sicurezza e coordinamento, Fascicolo dell'opera, Relazione illustrativa valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici, Piano particellare di occupazione temporanea e servitù permanente, Capitolato Speciale D'Appalto e schema di contratto.

7. Soggetti ammessi alla gara:

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, Società commerciali, Società cooperative), b) (consorzi tra Società cooperative e consorzi tra Imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 1, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le Imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi

dell'art. 48, comma 8, del Codice;

- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché della presente lettera di invito/disciplinare di gara.

8. Requisiti di partecipazione:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n.78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di Imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 (consorzi tra Società cooperative e consorzi tra Imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 lettera c) - consorzi stabili.

9. Finanziamento:

I lavori in oggetto verranno finanziati mediante contributo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 - Piano degli Investimenti II Annualità 2020 – OCDPC 441/2017 del 21.03.2017

10. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 213 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema "AVCPASS", reso disponibile dall'ANAC con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

11. Presa visione e sopralluogo:

Il sopralluogo è obbligatorio, pena l'esclusione.

La presa visione dovrà avvenire nei giorni feriali di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento telefonico al numero 0872/946114 nel Comune di Pizzoferrato. Tale attestazione sarà rilasciata esclusivamente al titolare della ditta, ad un legale rappresentante dell'impresa (la mandataria nel caso di imprese riunite) o ad un direttore tecnico, (muniti di certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell'ambito dell'impresa), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita PROCURA NOTARILE. Detta attestazione sarà rilasciata dal RUP o suo delegato.

12. Chiarimenti:

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al R.U.P. all'indirizzo P.E.C. della Stazione Appaltante precedentemente indicato, almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quelle indicate.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 2 (due) giorni dalla data di

formulazione della richiesta. I chiarimenti di carattere ed interesse generale saranno pubblicati sul sito del comune tramite FAQ.

13. Modalità di presentazione della documentazione:

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il l'Operatore Economico stesso); **pena esclusione** le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di Imprese, ancorché appartenenti alle eventuali Imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti presentati possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante. Le carenze di qualsiasi altro elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016.

Il termine che la Stazione Appaltante concederà per la richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni è fissato in 3 (tre) giorni lavorativi a far data dall'invio della comunicazione tramite PEC.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, costituisce causa di esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

14. Comunicazioni:

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, ai sensi dell'art. 76, per mezzo di posta elettronica certificata P.E.C.. Eventuali modifiche dell'indirizzo P.E.C. o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

15. Subappalto:

L'eventuale ricorso al subappalto, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo a base di gara.

La volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria (OS21) deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l'indicazione specifica della categoria e della percentuale. Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della Legge n. 55 del 2019, è sospeso fino al 31.12.2020 l'obbligo dell'indicazione della terna di subappaltatori, in sede di offerta.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

16. Ulteriori disposizioni:

Prima dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante procede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione provvisoria e di quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo paragrafo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto di Appalto o, se aggiudicata, di non stipulare lo stesso Contratto;

L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6 del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta che diviene efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del predetto Codice, all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il Contratto di Appalto verrà stipulato entro il termine del **31.12.2020**. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo paragrafo del predetto codice, nel caso ricorrano le condizioni elencate, l'affidatario si impegna alla presa in carico dei lavori in via d'urgenza entro 7 giorni dalla comunicazione della Stazione Appaltante

Tutte le spese relative alla stipulazione del Contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del Contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di offerte uguali, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924, si procederà mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante nei casi di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori

17. Cauzioni e garanzie richieste:

A norma dell'art. 1 comma 4 del Decreto-Legge n. 76/2020, concorrenti devono presentare la cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti esigenze correlate allo specifico appalto: in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta per la somma urgenza ed opere specialistiche.

La cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. deve essere pari alla metà del prezzo base dell'appalto e quindi pari ad € 6.826,59 sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b) in contanti, con versamento presso la tesoreria dell'Ente;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art.93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- a) essere conforme agli schemi di polizza tipo in uso (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile);
- b) essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la Società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- c) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di Imprese di rete, il consorzio o il GEIE, prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice.

La garanzia provvisoria resta stabilita nella misura pari a complessive €. 6.862,59 (Euro seimilaottocentosessantadue/59) salvo le riduzioni previste nella modalità e nelle misure dell'art. 97, comma 7 del Codice.

L'offerta, ai sensi della comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il richiamato comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le Imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le Imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il

raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del Contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- a) la cauzione definitiva, nelle modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- b) la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Codice per una somma assicurata:
- per i danni di esecuzione per un importo pari all'importo del Contratto;
 - per la responsabilità civile verso terzi: €. 1.000.000,00.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che detto documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie ecc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

18. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) attestazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.) in corso di validità per la categoria OS21 - "Opere Strutture Speciali" - Classifica III[^].
Si fa presente che, per la suddetta categoria, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del "Codice dei Contratti Pubblici" e dell'art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016, **non è ammesso l'avvalimento** a causa della sua elevata specializzazione. Si precisa, infatti, che le lavorazioni relative alla suddetta categoria OS21 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.) ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento nel testo in vigore.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di Imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 1 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una Impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre Imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di Imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo

dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'Impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

19. Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice ed ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del Codice anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

20. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:

Le modalità di trasmissione dell'offerta sono:

- A) Invio a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC del Comune di Pizzoferrato: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it di una cartella virtuale denominata "OFFERTA dell'O.E.(inserire nome operatore economico)", criptata nelle modalità di seguito indicate.

A pena di esclusione, l'OFFERTA dovrà pervenire tassativamente entro il termine delle **ore 10:00 del giorno 28/12/2020**.

Il termine è **perentorio** e non sono ammesse offerte tardive.

Il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato recapito.

L'offerta da inviare, deve contenere la seguente dicitura: Procedura **negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 per l'affidamento dei lavori di " Movimento franoso in localita' Casale Luigiotti" Codice CUP – F66B20001030002 - Codice CIG – 8556253B55**

La PEC deve contenere, una cartella virtuale, denominata "OFFERTA dell'O.E.(inserire nome operatore economico)", contenente le buste/cartelle (virtuali) "A", "B", criptata e marcata temporalmente con le seguenti modalità:

- 1) Tutta la documentazione di gara da trasmettere deve essere in formato digitale, sottoscritta con firma digitale e caricata in una cartella criptata denominata: Offerta dell'O.E. _____.
- 2) La password, di tale cartella, verrà tenuta segreta dall'Operatore Economico concorrente e comunicata al Comune di Pizzoferrato (CH), a pena di esclusione, esclusivamente in un momento successivo alla chiusura dei termini per la ricezione delle offerte.
- 3) Dopo la chiusura dei termini per la ricezione delle offerte, i partecipanti che hanno presentato offerta, tramite comunicazione PEC, devono comunicare, **a pena di esclusione**, tramite PEC, al Comune di Pizzoferrato, la password per decriptare la cartella contenente la documentazione di gara richiesta, **entro le ore 11:00 del giorno 28.12.2020** La mancata comunicazione della *password* al Comune di Pizzoferrato (CH), nei tempi e nei modi precedentemente indicati, comporteranno *l'esclusione automatica* dalla gara dell'Operatore Economico concorrente.
- 4) La cartella virtuale "Offerta dell'O.E. _____" deve contenere, al suo interno, 2 (due) buste/cartelle (virtuali) denominate:
 - "A - Busta Documentazione Amministrativa"
 - "B - Busta Offerta Economica"
- 5) La busta/cartella (virtuale), denominate "B – Busta Offerta Economica", sarà oggetto di apertura solo successivamente alla valutazione e ammissione della Documentazione Amministrativa, pertanto dovranno essere a loro volta, pena esclusione, criptate singolarmente con una password.

Programma per criptare/decriptare file e cartelle:

Il programma da utilizzare per criptare/decriptare la cartella (ovvero per dotarla di password) è **Encrypto**. Si tratta di un software gratuito disponibile sia per Windows che per MAC che consente, appunto, di criptare e decriptare qualsiasi file - che sia un documento di testo, un PDF o un'intera cartella - con crittografia AES-256 (uno dei metodi più comuni e sicuri per la crittografia dei dati). Il programma Encrypto prevede un semplice *drag and drop* della cartella da criptare. Di seguito il link dove trovare e scaricare il programma: <https://macpaw.com/encrypto>

La mancata presentazione dell'offerta nel luogo, termine e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle Imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella lettera di invito/disciplinare di gara e negli atti progettuali.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti diversi dalla busta/cartella virtuale dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nella busta/cartella (virtuale) "**A - Documentazione Amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) **Istanza di partecipazione** alla gara (in bollo fisico tradizionale o in bollo mediante F23 o F24 Codice Ufficio: RA5, Codice Tributo: 456T) alla procedura aperta in oggetto e **Dichiarazioni sostitutive** da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dal Legale Rappresentante ovvero un suo procuratore (in tal caso dovrà essere inclusa copia conforme all'originale della relativa procura) allegando copia del relativo un documento di identità, da redigersi mediante l'utilizzo dell'allegato "**Modello 1**" con cui, lo stesso concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
 - a) di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.) relativa alla categoria OS21 - "Edifici civili e industriali" - Classifica III^A (da allegare in copia comprensiva di relativo documento di identità del sottoscrittore);
 - b) di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di Società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
 - c) di non aver ricevuto condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferite a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- f) di non trovarsi, anche in riferimento ad eventuali subappaltatori nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, in una delle seguenti situazioni:
- di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.
 - di essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente Contratto di Appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - di trovarsi in condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - di aver ricevuto sanzioni interdettivi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il

- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - di non aver presentato idonea documentazione per certificare il rispetto di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero di non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
 - che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- g) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A. con indicazione della specifica attività di Impresa e dei dati relativi all'iscrizione;
 - h) di indicare la composizione dell'Impresa specificando i nominativi del Legale Rappresentante e degli altri soggetti appartenenti;
 - i) l'inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, quali condotte compiute nell'anno antecedente all'indizione della presente procedura di gara;
 - j) l'inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 - k) di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Esecutivo, di averlo considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non aver alcuna riserva in merito;
 - l) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare ed altresì di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori;
 - m) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - n) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il Computo Metrico Estimativo;
 - o) di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - p) di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - q) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
 - r) di essere consapevole che per la parte dei lavori "a corpo", le indicazioni delle voci e

quantità riportate nel Computo Metrico Estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto "a corpo" quindi fisso ed invariabile;

- s) che qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e s.m.i. la Stazione Appaltante è autorizzata a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- t) che ai sensi dell'art. 93 del Codice, ha allegato apposito documento attestante il versamento della cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara unitamente alla dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva;
- u) di aver allegato ai documenti di gara, copia della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C.;
- v) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni di esecuzione del Contratto ivi comprese quelle particolari descritte nella lettera di invito/disciplinare di gara;
- w) di essere edotto degli obblighi derivanti dall'approvazione del Codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice;

Si precisa che:

- le dichiarazioni di cui alla precedente lettera c) devono essere rese mediante l'utilizzo del "**Modello 2**" anche per conto o direttamente, dal titolare o dal Direttore Tecnico, se si tratta di Impresa individuale; da un socio o dal Direttore Tecnico, se si tratta di Società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal Direttore Tecnico, se si tratta di Società in accomandita semplice; dai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la Legale Rappresentante, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal Direttore Tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società o consorzio;
- in ogni caso le dichiarazioni sono rese anche per conto dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di Imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- le attestazioni di cui al precedente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

2) **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice, firmato digitalmente, con il quale il concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017 che sostituisce il Comunicato del 26 ottobre 2016). Dal medesimo legale rappresentante vanno rese altresì tutte le altre dichiarazioni previste nel DGUE (per la compilazione del DGUE si consiglia di attenersi alle Linee guida ANAC aventi ad oggetto la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22/07/2016).

In base alla tipologia dell'operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti DGUE:

Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative – art. 45, comma 2, lett. a)	Possono presentare un solo DGUE
I consorzi tra società cooperative di produzione e lavori e consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili – art. 45, comma 2, lett. b) e c)	Il DGUE è compilato separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate
Raggruppamenti Temporanei di Imprese – art. 45, comma 2, lett. d); ConSORZI ordinari – art. 45, comma 2, lett. e); Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete – art. 45, comma 2, lett. f);	Per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto

N.B.: Il DGUE dovrà essere importato e compilato, adoperando la sezione riservata agli operatori economici, al seguente link: <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espdp/filter> dopo di che, alla domanda “Chi è a compilare il DGUE?”, selezionare “Sono un operatore economico”; selezionare “Importare un DGUE” alla domanda “CHE OPERAZIONE SI VUOLE ESEGUIRE”; proseguire quindi nella compilazione online; a tal fine si allega copia del DGUE in formato xml.

Si specifica che il DGUE dovrà essere allegato sia in formato xml che in formato PDF firmato digitalmente.

- 3) **Copia attestazione S.O.A.** con allegato documento di identità del sottoscrittore. In alternativa attestazione ai sensi del DPR n. 445/200
- 4) **Garanzia Provvisoria** ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 1% del prezzo base indicato nella presente lettera di invito/disciplinare di gara; la garanzia deve essere pari a complessive **€. 6.862,59 (Euro seimilaottocentosessantadue/59)** salvo le riduzioni previste nella modalità e nelle misure dell’art. 97, comma 7 del Codice. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;
- 5) **"PASSOE"** di cui all’art. 2, comma 3.2 Delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.);
- 6) **Attestato di presa visione (secondo Modello 3)** del progetto e dei luoghi, in originale, rilasciato da questo Ente contestualmente alla presa visione del progetto esecutivo e dei luoghi di esecuzione dei lavori.
- 7) **Copia DURC** in corso di validità;
- 8) **Certificato Casellario Giudiziale in corso di validità o autodichiarazione** con allegato documento di identità del sottoscrittore;
- 9) **Certificato carichi pendenti in corso di validità o autodichiarazione** con allegato documento di identità del sottoscrittore;
- 10) **Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.** con allegato documento di identità del sottoscrittore;
- 11) **Certificato antimafia o autodichiarazione** con allegato documento di identità del sottoscrittore, oppure iscrizione nella c.d. “White List” della Prefettura – UTG.

Si fa presente che per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi, la documentazione da presentare, a pena di esclusione, all’interno della busta “A - Documentazione Amministrativa” è la seguente:

Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di Imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle Imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari ovvero GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali Imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di Imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole Imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di Imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole Imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di Imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole Imprese della rete.

La documentazione è altresì corredata, ai sensi della comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a **pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il richiamato comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione di Gara che per gli adempimenti relativi opererà in seduta pubblica, gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante.

Nella busta "**B - Offerta Economica**" deve essere contenuta la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, con allegata copia del relativo documento di identità, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'importo posto a base di gara da redigere mediante l'utilizzo dell'allegato "**Modello 4**" (in bollo).

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al relativo punto della presente.

N.B. Nella dichiarazione d'offerta di cui ai precedenti punti a) il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese. Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. Soccorso istruttorio:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare la mancanza o l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della Stazione Appaltante di una sanzione pecuniaria di €. 500,00.

In tal caso la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente viene escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

22. Procedura di aggiudicazione:

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice ed ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del Codice anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

23. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta telematica amministrativa - verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo presso l'Ufficio Tecnico Comunale **con sede in Piazza San Rocco n. 1- 66040 - PIZZOFERRATO (CH)** il giorno **28/12/2020**, alle ore **11.30** e vi potranno partecipare i Legali Rappresentanti delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti Legali Rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nel medesimo ufficio tecnico e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo P.E.C. prima della data fissata.

La **Commissione di Gara presieduta dal RUP**, procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti tramite PEC al controllo della loro integrità ed alla loro numerazione progressiva preferibilmente in ordine di arrivo,

Nel giorno e all'ora della **prima seduta pubblica**, ai concorrenti intervenuti, la Commissione di Gara, presieduta dal RUP, con la password inviata dai partecipanti alla gara d'appalto (punto 20 art. 3) decifrerà la cartella (virtuale) "Offerta dell'O.E. _____" contenente tutta la documentazione di gara, ossia le 2 buste/cartelle (virtuali) "A - Busta Documentazione amministrativa" e "B – Busta Offerta Economica".

Dopo la ricezione delle password si procederà alla verifica della correttezza formale della presentazione dell'offerta, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste e presentate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne propone l'esclusione.

In seduta pubblica il seggio di gara procederà a:

- 1) verificare il tempestivo deposito e ad aprire mediante l'impiego della chiave elettronica di cifratura le buste contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti;
- 2) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- 3) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- 4) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- 5) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la SA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B.:

La SA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

24. Apertura della busta telematica economica - valutazione delle offerte economiche

Una volta conclusa la verifica della documentazione amministrativa presentata, nella stessa seduta o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara, attraverso il sistema provvederà in seduta pubblica al calcolo della soglia di anomalia nei modi appresso indicati.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, **qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, il seggio di gara, attraverso il Sistema, procederà come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del Codice, **qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, il seggio di gara, attraverso il Sistema, procederà come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Calcolata la soglia di anomalia nei modi suindicati, il seggio di gara, attraverso il Sistema, provvederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, in presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica ma le offerte di ribasso che superino o siano uguali alla soglia di anomalia saranno sottoposte a verifica di congruità, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 21.

Come disposto dall'art. 97, comma 3-bis, del Codice, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporre a verifica, secondo le medesime modalità di cui al citato paragrafo 21, le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP anormalmente basse.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 22.

Costituiranno causa di esclusione:

- la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto vengono ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o perché espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. Verifica di anomalia delle offerte

In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della SA procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede via PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude**, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo ;

26. Aggiudicazione dell'appalto e stipula contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la SA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

N.B.:

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SA, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la SA ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la SA, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la SA prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La SA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la SA procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La SA aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la SA procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la SA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

27. Definizione delle controversie:

Tutte le controversie derivanti da Contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di LANCIANO (CH) rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

28. Trattamento dei dati personali:

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

29. Responsabile Unico del Procedimento:

Si ricorda che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori in oggetto è l'Arch. Antonio Peschi - Tel.: **0872/946114 (int. 4)** - Fax.: **0872/946819** - Sito web: www.pizzoferrato.gov.it - E-Mail: comunedipizzofer_anag@virgilio.it - P.E.C.: pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it

Distinti saluti.

Pizzoferrato, lì 18.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Arch. Antonio PESCHI)